

no soggetti a Contumacia per un'egual periodo di tempo.

Si concede loro l'assistenza di un Subalterno, o sia Guardiano da Chiave, il quale faccia gli offizj più bassi a sollievo delle più gelose funzioni, che incombono ad un Priore.

Saranno essi Priori responsabili non solo delle proprie mancanze, ma di quelle ancora del Subalterno, e di ogni altro Individuo esistente nel rispettivo Lazzeretto, mentre ogni disordine, e indisciplinazione deve cadere a loro peso, essendo il tutto alla loro vigilanza affidato. A quest'oggetto se gli accorda la Nomina di tal Subalterno, scielto al solito, giusto le Leggi con ballottazione del Tribunale, da quattro Guardiani, che da lui devono essere rassegnati.

Li Priori delli Lazzeretti abbiano per loro salario, cioè quello del Lazzeretto Vecchio annui Ducati ottantadue, e Grossi quattro effettivi, e l'altro del Nuovo Ducati sessanta pur effettivi da pagarsi dal Cassiere del Tribunale con attestazione del buon Servizio dell'Aggionto alle Contumacie, dovendo la riscossione seguire di quattro in quattro mesi con Mandato sottoscritto dal Presidente, ed Aggionto suddetto, previa Fede del Quadernier di non esser debitore all'Offizio.

Li Priori del Lazzeretto Vecchio, e Nuovo